



ILLUMCIM P)

COMUNE DI PONZA
(Provincia di Latina)

CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AD ENERGIA SOLARE AL CIMITERO.

ART.1) - La concessione ha per oggetto l'esercizio in esclusiva del servizio di illuminazione votiva ad energia solare nei recinti cimiteriali esistenti ed eventuali ampliamenti.

ART.2) - Per esercizio del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri deve intendersi l'insieme delle prestazioni tendenti ad installare e mantenere acceso, senza soluzione di continuità, un punto luminoso quale simbolo di luce eterna.

ART.3) - Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese alla fornitura della energia necessaria alla alimentazione del sistema.

E' inoltre obbligato a fornire il servizio a tutti coloro che facciano richiesta alle condizioni della presente convenzione.

ART.4) - L'impianto dovrà essere costruito e / o eseguito secondo dettami della migliore tecnica e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia per tutta la durata della concessione.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre eventuali modificazioni che saranno realizzate in accordo con il concessionario. Restano a carico dell'utente le modificazioni all'impianto che si dovessero rendere necessarie per lavori eseguiti per conto di privati.

ART.5) - Il concessionario dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti.

Gli impianti e i relativi allacciamenti devono essere eseguiti esclusivamente a cura e spese del concessionario. Il concessionario dovrà curare con ogni mezzo a sua disposizione la salvaguardia della incolumità dei terzi.

ART.6) - Le richieste di abbonamento al servizio debbono essere fatte agli uffici della impresa concessionaria.

La richiesta di abbonamento al servizio obbliga il richiedente alla accettazione di tutte le condizioni

Stampa circolare: COMUNE DI PONZA
Firma manoscritta: *Antonio...*



a 26
 da 26/10
 in 2
 C/C
 00
 lo a data
 tassa

riportate nella presente convenzione.

La richiesta di abbonamento al servizio obbliga l'utente per almeno tre anni; qualora l'utente non faccia regolare disdetta dell'abbonamento al concessionario per lettera con avviso di ritorno l'abbonamento si intenderà rinnovato per altro anno e così di seguito per gli anni successivi. Al momento della richiesta di abbonamento al servizio l'utente dovrà versare al concessionario una quota "una tantum" inizialmente stabilita nel contratto di concessione.

Se l'abbonamento non viene disdetto due mesi prima della scadenza nella forma già indicata l'utente rimane obbligato al pagamento della tariffa per l'anno successivo.

Il diritto fisso è stabilito in £ 55.000.

La tariffa di abbonamento annuo viene fissata in £.29.452.

ART.7) - La tariffa di abbonamento annuo che l'utente è tenuto a pagare al concessionario per ogni lampada votiva viene inizialmente stabilita nel contratto di concessione.

La tariffa di abbonamento deve essere versata anticipatamente ed è stabilita per anno solare.

Il rinnovo annuale dovrà essere versato, senza obbligo del concessionario di inviare avvisi, entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno; trascorsi i sessanta giorni all'utenza verrà addebitato un onere del 15% (quindici per cento) sui ritardati pagamenti nonché le spese di eventuale corrispondenza.

L'utenza che risulti morosa per oltre sei mesi dall'inizio dell'anno potrà essere cessata dal concessionario.

Sono a carico degli utenti, l'acquisto e/o la posa in opera di armature decorative o apparecchiature illuminanti e ogni altro onere per opere e materiali non specificamente di natura elettrica attinente all'impianto.

ART. 8) - Le tariffe saranno aggiornate ogni anno in relazione agli aumenti dei costi.

Gli aggiornamenti dovranno essere avallati da certificazione statale - ISTAT o altro - che il concessionario è tenuto a presentare al Comune almeno tre mesi prima dell'aggiornamento.

L'Amministrazione autorizza il concessionario



all'aggiornamento, fatti salvi in ogni caso eventuali conguagli dovuti a motivati rilievi mossi dalla Amministrazione al concessionario da notificare entro sessanta giorni dalla data della richiesta di aggiornamento.

ART.9) - La concessione viene affidata, in esclusiva, per la durata di anni venticinque ed avrà inizio a tutti gli effetti dalla data di stipula del relativo contratto.

Tutti gli impianti, costruiti a cura e spese del concessionario si intendono di proprietà del concessionario e potranno essere riscattati dal Comune non prima che siano trascorsi 10 anni dall'inizio della concessione.

ART.10) - E' data facoltà al concessionario di modificare la propria ragione sociale con l'obbligo di notifica al Comune.

La concessione potrà essere trasferita ad altro concessionario previo gradimento della Amministrazione espresso per iscritto.

ART.11) - A titolo di corrispettivo della concessione il concessionario gestirà gratuitamente numero cinque punti votivi da distribuire nei recinti cimiteriali su indicazione della Amministrazione. Il concessionario inoltre è tenuto a versare entro la 1^a decade di gennaio all'Amministrazione Comunale il 15% degli introiti - una tantum a canone annuo - relativi all'anno precedente.

ART. 12) - Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti il Concessionario deve prestare una cauzione pari a £. 2.000.000, mediante apposito deposito in numerario o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito, presso la tesoreria provinciale dello Stato, o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

ART.13) - Penalità.

Fatta salva in ogni caso l'azione per danni ed il diritto di rivalsa sulla cauzione, all'appaltatore possono essere applicate penalità pecuniarie, da un minimo di £. 1.000.000 ad un massimo di £. 3.000.000, per inadempienze delle prescrizioni e modalità per lo svolgimento del servizio previsto dal presente disciplinare.

L'applicazione della penalità, unitamente alla contestazione delle inadempienze, è comunicata dal Sindaco all'Appaltatore il quale, entro 5 giorni, potrà far pervenire le proprie deduzioni, senza di che la penalità sarà applicata e riscossa mediante reversale d'incasso. Sulle deduzioni presentate si pronunzierà definitivamente il Sindaco, sentita la Giunta Municipale. La decisione del Sindaco, comunicata all'appaltatore, sarà esecutiva, fatto salvo il ricorso al Collegio Arbitrale.

ART 14) - Collegio Arbitrale.

Qualsiasi controversia fosse per sorgere tra le parti in relazione al presente disciplinare e al contratto di appalto, anche successivamente alla sua scadenza, sarà demandata ad un Collegio composto da tre arbitri, amichevoli compositori, uno designato dall'Amministrazione Comunale, uno dall'Appaltatore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. La parte che richiede l'arbitrio dovrà designare il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di notifica dell'atto stesso. Nel successivo termine di giorni dieci dalla nomina del primo arbitro, dovrà avere luogo la designazione dell'arbitro della controparte.

Trascorso infruttuosamente tale termine, a richiesta della parte interessata, il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina dell'arbitro della parte negligente.

Il collegio arbitrale dovrà presentare il lodo proprio nel termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione che dovrà avvenire entro e non oltre il 30° giorno dalla nomina del terzo arbitro.

Il pagamento delle spese di arbitrato rimarrà a carico della parte soccombente.

ART.15) - Spese.

Le spese concernenti la stipula del contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione, rimangono a carico del concessionario. Ad ogni effetto di legge l'appaltatore elegge domicilio legale in Ponza .

[Handwritten signatures]

